

N. R.G. 57420/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. MADDALENA BOFFOLI,
elettivamente domiciliata in Corso Venezia, 10, Milano, presso il difensore avv. BOFFOLI
MADDALENA

- attrice opponente-

CONTRO

con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

-convenuta opposta-

Conclusioni: *come da verbale di udienza del 27.4.2021;*

Concise ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato alla società ha
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23013/2019 emesso dal Tribunale di
Milano il 30.10.2019, notificato a mezzo pec in data 08.11.2019, con il quale la stessa è stata
condannata a pagare la somma di euro 48.800,00 (oltre interessi moratori e spese del
procedimento) di cui alle fatture nn. 420 del 30/6/2018, n.612 del 30/9/2018; n.679 del
31.10.2018, n.735 del 31.10.2018 e n.810 del 31.12.2018; credito per il cui pagamento le
parti avevano altresì concordato un piano di rientro.

oltre a contestare la fondatezza del credito azionato *ex adverso* e ad
eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio credito nei confronti della società



opposta, ha, via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi, a detta dell'opponente, ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Roma; ciò in forza della pattuizione del foro convenzionale contenuta nel contratto di appalto dell'1.1.2015 (doc.4), sottoscritto dall'allora
poi divenuta, a seguito di cambio di denominazione sociale, come risulta da verbale del Cda del 25.3.2015,

con l'allora
a fronte di variazione della propria forma
giuridica (doc.3).

Il predetto contratto di appalto di servizi prevede, infatti, all'art. 14, l'espressa pattuizione secondo la quale *"Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause"*.

L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo, preliminarmente, di disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria già concessa del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocar il decreto ingiuntivo opposto; nel merito, accertare l'infondatezza delle pretese economiche così come ingiunte dall'opposta a per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, ridurre l'importo ingiunto nella somma che sarà ritenuta di giustizia, previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società contestando tutte le difese avverse, allegando, nel merito, la sussistenza del diritto di credito vantato in sede monitoria, e, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte, allegando l'inapplicabilità della clausola contenente la previsione del foro convenzionale al caso di specie..

L'opposta, in particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, allegando l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto nel quale la clausola invocata era prevista, e ciò, per un verso, in ragione del mancato rinnovo del suddetto contratto, a far tempo dal 31.12.2018, nonché dell'assunta inapplicabilità della pattuizione sul foro



convenzionale, considerato che il decreto ingiuntivo si fonda su una ammissione del debito e su piano di rientro non onorato, prescindendo dal contratto; per altro verso, in ragione della ritenuta estraneità dell'ipotesi oggetto di causa a quelle prese in considerazione dall'art. 14 del contratto *inter partes*.

Nel merito, l'opposta ha allegato la fondatezza della propria pretesa creditoria e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il G.I., ritenuta la causa di pronta soluzione avuto riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, all'udienza del 28.4.2021 la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Preliminarmente, va dichiarata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in relazione alla presente controversia, avente ad oggetto il credito vantato dall'opposta quale corrispettivo per l'esecuzione della prestazione prevista nel contratto di appalto dell'1.1.2015 (doc.4 citazione), nel quale le parti avevano previsto, all'art. 14, che *"Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause"*.

Sono prive di pregio le difese di parte opposta in merito alla ritenuta inapplicabilità della predetta clausola al caso di specie, dovendosi ritenere che la ricognizione di debito e il piano di rientro di tale debito cui ha aderito parte opponente, pur dispensando colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non costituiscano autonoma fonte dell'obbligazione, e non escludano, quindi, che il credito in questa sede azionato sia originato dal predetto contratto e sia dovuto in esecuzione e adempimento dello stesso.

Ciò posto, deve rammentarsi che, secondo un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale nell'ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, il giudice dell'opposizione, se accerta l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve dichiararla con sentenza



Sentenza n. 7428/2021 pubbl. il 17/09/2021
RG n. 57420/2019

e revocare il provvedimento monitorio rimettendo le parti davanti al giudice indicato come competente sulla controversia avente ad oggetto (esclusivo o principale) la domanda di pagamento contenuta nel ricorso (cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. II, 17.12.1999 n. 14225).

In conclusione, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, in applicazione dei principi sopra compendati, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 23013/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 30.10.2019, notificato a mezzo pec in data 08.11.2019, nonché la cancellazione della causa dal ruolo, fissando in mesi tre il termine per la riassunzione della presente causa avanti al Tribunale di Roma.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia.

La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie *ex art.* 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Revoca il decreto ingiuntivo n. 14864/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 03.10.2020, territorialmente incompetente per essere competente il Tribunale di Roma;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della presente causa avanti al Tribunale di Roma;
- condanna . alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 3.545,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 17.09.2021.

Il Giudice
Paola Condorelli

